

Deliberazione 13 luglio 2011 - ARG/elt 96/11

Selezione dei progetti pilota di ricarica pubblica di veicoli elettrici, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 luglio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT), che reca le disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011;
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione 28 giugno 2011 – ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 87/11);
- le istanze di ammissione trasmesse all'Autorità dai soggetti interessati (di seguito: Proponenti) ai sensi del comma 12.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 (di seguito: Istanze);
- le lettere di richiesta di integrazione delle Istanze trasmesse dagli Uffici dell'Autorità ai Proponenti e le relative risposte pervenute a detti Uffici;
- le ulteriori richieste di integrazione trasmesse dagli Uffici dell'Autorità ad alcuni Proponenti e le relative risposte pervenute a detti Uffici;
- la lettera di richiesta di collaborazione da parte degli Uffici dell'Autorità a RSE S.p.A. Ricerca sul Sistema Energetico (di seguito: RSE) e la relativa risposta di RSE;
- il *Rapporto di valutazione* di progetti pilota elaborato dagli Uffici dell'Autorità con il supporto degli esperti RSE (di seguito: Rapporto di valutazione).

Considerato che:

- il comma 10.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che sono individuati fino a 6 (sei) progetti pilota ai quali applicare le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 14 della medesima deliberazione ARG/elt 242/10 (di seguito: agevolazioni tariffarie);
- il comma 10.2 della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i 6 progetti pilota, di cui al punto precedente, siano individuati, con riferimento ai modelli di cui all'articolo 11 della medesima delibera, secondo la seguente ripartizione:
 - a) 2 progetti riconducibili al modello *distributore*;
 - b) 2 progetti riconducibili al modello *service provider* in esclusiva;
 - c) 2 progetti riconducibili al modello *service provider* in concorrenza;
- i commi 10.3 e 12.2 della deliberazione ARG/elt 242/10 definiscono rispettivamente i requisiti minimi dei progetti pilota e i contenuti delle relative Istanze;
- il comma 14.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che, ai progetti pilota selezionati per la sperimentazione, è garantita una copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica pubblica pari a 728,00 €/anno per punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2015;
- il comma 13.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che l'Autorità valuta le istanze presentate e individua i progetti pilota oggetto di incentivazione secondo i seguenti criteri generali:
 - a) rilevanza e completezza del progetto in termini tecnologici;
 - b) minor onerosità posta in capo al sistema elettrico, in particolare con riferimento alla garanzia in quota fissa di cui al comma 14.1 della delibera ARG/elt 242/10;
 - c) rilevanza delle informazioni che potranno essere rese disponibili al sistema elettrico;
 - d) minimizzazione degli oneri gestionali nei rapporti contrattuali dei vari soggetti attivi nell'ambito della sperimentazione ai fini dell'erogazione di un servizio competitivo, concorrenziale e omogeneamente diffuso;
- il comma 13.2 della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che l'Autorità, con successivo provvedimento, su proposta dei Direttori delle Direzioni Tariffe e Mercati, individui i progetti pilota oggetto di incentivazione.

Considerato inoltre che:

- sono stati presentati 10 (dieci) progetti pilota così ripartiti in funzione dei modelli di cui all'articolo 11 della deliberazione ARG/elt 242/10:
 - 2 (due) progetti riconducibili al modello *distributore*, presentati dal Comune di Isera e da Enel Distribuzione S.p.A. (con Hera S.p.A.);
 - 2 (due) progetti riconducibili al modello *service provider in esclusiva*, presentati da A2A S.p.A. e dal Comune di Parma;
 - 6 (sei) progetti riconducibili al modello *service provider in concorrenza*, presentati da Class Onlus, Cr Charging Solar, Enel Energia S.p.A., Energy Resources, Ferla Energy Infrastructure S.r.l., Poste Energia;

- allo scopo di valutare i progetti pilota presentati dai Proponenti, l’Autorità si è avvalsa del supporto tecnico di RSE che, attraverso un gruppo di esperti, ha coadiuvato gli Uffici dell’Autorità nell’attività istruttoria di valutazione;
- gli Uffici dell’Autorità, coadiuvati dagli esperti di RSE, hanno elaborato un *Rapporto di valutazione* delle Istanze contenente la valutazione dell’ammissibilità delle stesse e una proposta di graduatoria di merito dei progetti pilota;
- dal *Rapporto di valutazione* è emerso in particolare che tutti i 10 progetti pilota proposti, con riferimento alle Istanze presentate e alle successive integrazioni fornite, possiedono i requisiti minimi di cui ai commi 10.3 e 12.2 della deliberazione ARG/elt 242/10 ad eccezione del progetto presentato dal Comune di Isera, la cui istanza di ammissione, così come presentata e in considerazione del fatto che non è stata integrata con gli elementi richiesti, non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla deliberazione ARG/elt 242/10;
- le sperimentazioni hanno come obiettivo principale l’individuazione dei modelli gestionali e di sviluppo dell’infrastruttura di ricarica pubblica più efficaci ed efficienti per lo sviluppo della mobilità elettrica, attraverso la rilevazione di dati e informazioni utili per l’Autorità ai fini dell’evoluzione della disciplina tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica;
- i progetti pilota devono rappresentare pertanto una concreta dimostrazione in campo di modalità di realizzazione ed esercizio di infrastrutture di ricarica pubblica per la mobilità elettrica in luoghi accessibili al pubblico;
- la concretezza della sperimentazione viene garantita dalla presenza e consistenza di un, seppur minimale, parco circolante di veicoli elettrici che, costituendo la domanda di ricarica per l’infrastruttura oggetto di incentivazione, permetta al sistema di monitoraggio di rilevare effettivamente un *set* di dati rilevanti;
- tale concretezza implica che, per le categorie di progetti che devono obbligatoriamente prevedere l’opzione “multivendor”, i punti di ricarica siano abilitati in riferimento ad una pluralità di utenti del dispacciamento;
- la concretezza della sperimentazione, così come identificata al punto precedente, necessita di essere verificata e garantita durante l’intero arco temporale delle sperimentazioni;
- il comma 17.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i Proponenti dei progetti pilota oggetto di incentivazione tariffaria sono tenuti a presentare alla Direzione Tariffe dell’Autorità un dettagliato *Rapporto semestrale* (ed una relazione finale delle attività svolte) contenente le informazioni di cui al comma 10.3 lettera d) della deliberazione ARG/elt 242/10;
- le valutazioni comparative, nell’ambito dei tre modelli di riferimento di cui al comma 10.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, sono tese a far emergere, tra i progetti idonei, quelli che presentano una più elevata valutazione complessiva ponderata con riferimento ai criteri generali di cui al comma 13.1 della deliberazione ARG/elt 242/10;
- nel corso dell’attività istruttoria di valutazione è emerso che nell’ambito di alcuni progetti pilota sono previste soluzioni tecnologiche per le infrastrutture di ricarica (c.d. “colonnine”) che prevedono che una singola colonnina sia dotata di più punti di ricarica di veicoli elettrici che possono essere utilizzati simultaneamente e che tale soluzione tecnologica presenta dei costi unitari

maggiori se riferiti alla “colonnina” ma inferiori se riferiti al singolo punto di ricarica;

- il comma 2.2 della deliberazione ARG/com 87/11 prevede che, ai fini di quanto disposto dall’articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10, considerata la fase di avvio dei servizi collegati alla ricarica dei veicoli elettrici, la tabella 1 allegata alla medesima deliberazione ARG/elt 242/10 sia aggiornata, per l’anno 2011, con cadenza semestrale e che i valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 per il semestre 1 luglio – 31 dicembre 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 5 allegata alla deliberazione ARG/com 87/11;
- per effetto dell’aggiornamento delle componenti tariffarie di cui al punto precedente, risulta necessario aggiornare per il semestre 1 luglio – 31 dicembre 2011 l’importo del corrispettivo TS_{max} di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10 e indicato nella Tabella 2, allegata alla medesima deliberazione.

Ritenuto opportuno:

- acquisire il *Rapporto di valutazione* predisposto dagli Uffici dell’Autorità con il supporto tecnico di RSE;
- condividere le risultanze del *Rapporto di valutazione*, di cui al punto precedente, e definire, ai sensi dei commi 10.1 e 10.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, l’ammissibilità delle istanze e la graduatoria di merito finalizzata al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie;
- prevedere che il primo *Rapporto semestrale*, di cui al comma 17.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, sia presentato all’Autorità entro il 31 gennaio 2012 con riferimento allo stato di avanzamento delle attività al 31 dicembre 2011 e che i rapporti semestrali successivi vengano trasmessi all’Autorità entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno;
- prevedere che ciascun *Rapporto semestrale* comprenda una sezione appositamente dedicata alla divulgazione dei risultati della sperimentazione, ai sensi del comma 10.3, lettera d) della deliberazione ARG/elt 242/10 e che la mancanza o la non esaustività di tale sezione costituisca presupposto per l’esclusione del progetto dal riconoscimento delle agevolazioni;
- prevedere che il *Rapporto finale* delle attività svolte, di cui al comma 17.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, sia presentato all’Autorità entro il 31 gennaio 2016;
- prevedere che la inadeguatezza dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio ai sensi del comma 10.3, lettera d) della deliberazione ARG/elt 242/10 possa costituire causa di esclusione dall’erogazione delle agevolazioni tariffarie;
- considerare, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’articolo 14 della deliberazione ARG/elt 242/10, il numero effettivo di punti di ricarica che, per ogni singola colonnina, consente il rifornimento simultaneo di più veicoli elettrici;
- considerare, ai fini della determinazione dell’importo delle agevolazioni tariffarie, nel caso di colonnine di ricarica che consentono il rifornimento simultaneo di 2 (due) veicoli elettrici, l’importo di cui al comma 14.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 moltiplicato per un fattore pari a 0,625, da

applicarsi nei confronti di ogni singolo punto di ricarica di veicoli elettrici, quale parametro rappresentativo del rapporto tra i costi di investimento associabili a detta soluzione tecnologica rispetto a quelli propri di una colonnina di ricarica semplice (con unico punto di ricarica);

- aggiornare per il semestre 1 luglio – 31 dicembre 2011 l'importo del corrispettivo TS_{max} di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, e indicato nella Tabella 2 allegata alla medesima deliberazione, per tenere conto dell'aggiornamento delle componenti tariffarie di cui alla deliberazione ARG/com 87/11 e di prevedere che successivamente sia aggiornato contestualmente agli aggiornamenti della Tabella 1 della stessa deliberazione.

Ritenuto opportuno:

- ammettere alle agevolazioni tariffarie, in conformità alle previsioni del comma 10.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, 5 (cinque) progetti pilota secondo la seguente ripartizione:
 - 1 (uno) progetto riconducibile al modello distributore;
 - 2 (due) progetti riconducibili al modello *service provider* in esclusiva;
 - 2 (due) progetti riconducibili al modello *service provider* in concorrenza;
- prevedere che, per i progetti riconducibili al modello distributore e al modello *service provider* in esclusiva, l'agevolazione tariffaria prevista al comma 14.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, sia riconosciuta nella misura in cui il punto di ricarica è accessibile ad almeno due utenti del dispacciamento, opportunamente abilitati in tal senso

DELIBERA

1. di acquisire il *Rapporto di valutazione (Allegato A)*, contenente la valutazione sulla ammissibilità delle Istanze presentate e la graduatoria di merito dei progetti pilota, allegata alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di ammettere alle agevolazioni tariffarie, in relazione alle evidenze desumibili dal Rapporto di cui al precedente punto 1, i progetti di cui alla *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che, per i progetti della tipologia modello distributore e modello *service provider* in esclusiva, l'agevolazione tariffaria sia riconosciuta limitatamente ai punti di ricarica abilitati all'accesso di almeno due utenti del dispacciamento;
4. di prevedere che, nel caso di colonnine di ricarica che consentono il rifornimento simultaneo di 2 (due) veicoli elettrici, all'agevolazione tariffaria di cui al comma 14.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 sia applicato un fattore moltiplicativo pari a 0,625 e che detta agevolazione sia applicata nei confronti di ogni singolo punto di ricarica di veicoli elettrici;
5. di prevedere che il primo *Rapporto semestrale*, di cui al comma 17.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, sia presentato all'Autorità entro il 31 gennaio 2012 con riferimento allo stato di avanzamento delle attività al 31 dicembre 2011; che i Rapporti semestrali successivi vengano trasmessi all'Autorità entro il 31 luglio e 31

- gennaio di ciascun anno e che ciascun rapporto semestrale comprenda una sezione appositamente finalizzata alla pubblicizzazione dei risultati della sperimentazione;
6. di prevedere che, a fronte della mancanza ovvero della inadeguatezza dei dati di monitoraggio forniti, ai sensi del comma 10.3, lettera d) della deliberazione ARG/elt 242/10, così come presentati in occasione dei *Rapporti semestrali* di cui al punto precedente, l'Autorità possa avviare un procedimento di esclusione dall'erogazione delle agevolazioni tariffarie;
 7. di aggiornare, per il semestre 1 luglio – 31 dicembre 2011, l'importo del corrispettivo T_{max}, di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, al valore di 16,2299 c€/kWh e di prevedere che i successivi aggiornamenti avvengano contestualmente all'aggiornamento della Tabella 1, allegata alla medesima deliberazione;
 8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti interessati;
 9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le azioni di competenza;
 10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni